**Il caso giudiziario ad oggetto del ricorso per Cassazione, da redigere ad opera del Praticante Avvocato**

Con sentenza del 2009 la Corte di Assise di Verona assolse il Signor A.V. dal delitto di omicidio preterintenzionale in concorso con altri, *perché il fatto non costituisce reato*.

Nel 2010 la Corte d’Assise d’Appello di Venezia, pronunciandosi sull’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Verona e dal Procuratore Generale, confermò l’assoluzione.

In accoglimento del successivo ricorso per Cassazione, proposto dal Procuratore Generale, la Corte di Cassazione dispose, nel 2012, l’annullamento della sentenza di assoluzione con rinvio, per un nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Venezia.

La Corte d’Assise d’Appello, giudicando su rinvio, con sentenza del 2015 condannò l’imputato A.V. per concorso nel reato di omicidio preterintenzionale alla pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione.

Fu proposto ricorso per Cassazione da A.V., per il tramite del suo Difensore.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 2016, annullò la sentenza impugnata in relazione alla condanna per il reato di omicidio preterintenzionale e rinviò per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Venezia.

La Corte d’Assise d’Appello di Venezia, in sede di rinvio, in riforma della sentenza della Corte d’Assise di Verona, condannò l’imputato per il reato di omicidio preterintenzionale in concorso, *ex* art. 110 c.p., alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione.

Premesso che gli esecutori materiali dell’omicidio (già condannati con sentenza definitiva) furono persone diverse da A.V., il concorso di A.V. ai sensi dell’art. 110 c.p. fu motivato, dal Giudice del rinvio, in considerazione dell’intervento “fisico” di A.V. – pacificamente *non preventivato, né concertato* con gli autori materiali dell’omicidio preterintenzionale di N.T. – nei confronti di due coppie di giovani tra loro in colluttazione, nelle vicinanze e nello stesso contesto: *per fini di pacificazione*, secondo A.V., *per scopo aggressivo*, secondo la Corte territoriale.

Infatti, a giudizio della Corte veneziana, benchè l’imputato avesse riferito al dibattimento d’essere intervenuto nel tentativo di separare, in successione, le due coppie in colluttazione, l’intervento di A.V. avrebbe integrato gli estremi di una partecipazione concorsuale nel fatto commesso da altri ai danni di N.T., in base alla considerazione della *percepibilità*, da parte di questi ultimi, delle azioni di A.V., asseritamente avvertite (secondo la motivazione) dai soggetti agenti come di *spalleggiamento* e di *rafforzamento* della loro azione aggressiva ai danni di N.T.. Si noti che gli autori materiali del reato non si sottoposero ad esame dibattimentale.

La *percepibilità* fu dalla Corte d’Assise d’Appello desunta dallo spazio limitato del teatro dell’azione, ben noto – giusta la motivazione della sentenza *de qua* – agli imputati, tutti della provincia veronese, come ben noto pure allo stesso Presidente della Corte territoriale, anch’egli di Verona.

Al riguardo, la Difesa di A.V. aveva formulato, tempestivamente, alla Corte d’Assise d’Appello di Verona, nel giudizio di rinvio, una richiesta *ad hoc*, finalizzata all’acquisizione di una rappresentazione topografica e fotografica del luogo dell’omicidio e di documentazione sullo stato dell’illuminazione insistente, nell’orario corrispondente a quello in cui avvenne l’omicidio *de quo*.

La Corte d’Assise d’Appello non accolse la richiesta difensiva, conseguentemente non disponendo alcuna rinnovazione dell’istruzione, né pronunciando un provvedimento specifico sul punto.

Si predisponga il ricorso per Cassazione nell’interesse di A.V. nel rispetto delle norme giuridiche pertinenti e di tutti i requisiti di ammissibilità stabiliti dalla legge.